

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DI QUARTIERE

ART.1-OGGETTO

1.-Ai sensi dell'art.13,comma2, dello Statuto del Comune di Poggio Rusco e per le finalità di cui agli art 3,co.5 e art 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vengono istituiti i "**Rappresentanti di Quartiere**".

2.- Il presente regolamento definisce le norme fondamentali per la loro costituzione ed il loro funzionamento (assemblea –consulta –rappresentante)

ART.2 - COMPITI E FINALITA' DEI RAPPRESENTANTI DI QUARTIERE

1.- Il Comune promuove l'istituzione dei "Rappresentanti di Quartiere", quali soggetti di partecipazione popolare all'amministrazione locale volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio del quartiere integrandole con gli indirizzi politici comunali.

2.- Si prefiggono di migliorare le condizioni di vita del Quartiere, stimolano e favoriscono ogni forma di partecipazione dei cittadini alla vita del Comune e del quartiere stesso;

Si

- ricercare proposte programmatiche da proporre alla Amministrazione Comunale
- individuare e ricercare proposte di soluzione rispetto alle problematiche ed alle esigenze del quartiere e delle persone ivi residenti;
- accrescere la più generale consapevolezza e conoscenza dei cittadini favorendone la capacità di interazione sulle scelte e sul funzionamento dell'Amministrazione Comunale
- diffondere e consolidare la solidarietà e lo spirito di aggregazione nella Comunità Poggese

ART.2.1 – OBIETTIVI E FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI QUARTIERE

Per perseguire la finalità, di cui all'art. 2, i Rappresentanti di Quartiere possono:

- a)** recuperare le antiche tradizioni e manifestazioni popolari onde vivacizzare la vita di quartiere e a tale scopo partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreative e di accrescimento socioculturale;
- b)** organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con le persone del quartiere al fine di discutere problemi comuni, oppure raccogliere pareri su questioni particolari;
- c)** sottoporre alla Amministrazione Comunale proposte di intervento per migliorare la qualità della vita nel quartiere e la funzionalità dei servizi esistenti nel quartiere;
- d)** chiedere di essere consultati per rappresentare le esigenze del Quartiere;
- e)** relazionare in Consiglio Comunale, su invito del Sindaco
- f)** esprimere pareri richiesti dalla Amministrazione Comunale;
- g)** organizzare incontri tra i vari Rappresentanti di Quartiere, (costituendo così la consulta dei quartieri) al fine di coordinarsi tra loro per formulare proposte e mantenere una visione generale del paese
- h)** segnalare ogni anno, all'interno della relazione sulla situazione del quartiere, le richieste d'intervento ritenute prioritarie. Tale segnalazione va inviata al Sindaco il 30 settembre affinché le proposte possano essere valutate e tenute in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI QUARTIERI

1. - Per "quartiere" si intende una entità naturale o di fatto, senza personalità giuridica, la cui esistenza è condizionata essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della popolazione comunale in una determinata zona del paese.

3.- La delimitazione dei quartieri risulta dalla planimetria allegata al presente regolamento.

Successive modifiche (o costituzione di nuovi quartieri) sono deliberata dal Consiglio Comunale sentito il parere dei Comitati di Quartiere e/o promotori interessati.

2.- Nel Comune di Poggio Rusco vengono così suddivisi i seguenti "Quartieri". Si allegano le planimetrie del territorio comunale che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DENOMINAZIONE APPARTENENTI	PERIMETRO E LOCALITA'
1.-Centro Storico	
2.-Zona Guast	
3.-Parco Est e Zona Carnevale	
4.-Dragoncello, Avia	
5.-Stoppiaro ,Seconda ,	
6.-Quattrocasse,Cantaboa	
7.-Zona Palazzone e zona Suole medie	
8.-Zona Industriale, Verdonda	
9.-Zona Mai,Tagliaferro,Cantone	
10.-Zona Borgo e zona Stazione	

ART. 4 - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DI QUARTIERE

1. - Ogni " **Quartiere**" è costituito da 1 rappresentante, nominato direttamente dal Sindaco.

2. - Il Sindaco fa affiggere un avviso pubblico in ciascun "quartiere" con il quale viene reso noto che, entro 30 giorni, chiunque sia titolare di diritti politici ed abbia compiuto il 18° anno di età,(tranne i soggetti di cui al comma 3) può candidarsi alla carica di "rappresentante di quartiere".

3.-Non possono candidarsi il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta,
i membri dei Consigli di Amministrazione ed i Revisori dei Conti delle Società Partecipate,

4.- I Rappresentanti di Quartiere sono nominati dal Sindaco tra i cittadini residenti nel relativo "Quartiere" che ne hanno fatta espressa richiesta scritta presso l'ufficio protocollo del Comune

5.- I "Rappresentanti di Quartiere" rimangono in carica per l'intera durata del Consiglio comunale e si rinnovano qualora il Consiglio comunale, per qualsiasi causa, venga sciolto anticipatamente.

6. - Nel caso di dimissioni o di revoca dell'incarico da parte del sindaco di un "Rappresentante di quartiere", il Sindaco provvede tempestivamente alla sua sostituzione nominando quale "Rappresentante" un candidato scelto tra i vari soggetti che si erano proposti precedentemente.

ART.5 PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA'DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. - I "Rappresentanti di quartiere", quali organismi di partecipazione previsti dagli articoli sopra citati , possono concorrere, con proposte, petizioni ed istanze, alla determinazione degli obiettivi contenuti negli strumenti di programmazione comunale prima della loro approvazione quali: il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, il piano regolatore generale, i vari programmi annuali e pluriennali. (Le proposte ed istanze di cui sopra, per essere esaminate, devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il mese di settembre di ogni anno.)

2. - I "Rappresentanti di Quartiere" possono essere consultati dall'Amministrazione Comunale sulle problematiche concernenti il rispettivo territorio nonché interpellati per la formulazione di proposte relative a specifiche tematiche.

ART. 6 - CONSULTA E ASSEMBLEE DI QUARTIERE

1. -L'insieme dei vari rappresentanti di quartiere da vita alla "Consulta dei Quartieri" che è appunto un organismo che ha lo scopo di raccogliere e coordinare le varie problematiche presenti nell'ambito del territorio comunale. La Consulta provvederà a nominare un presidente e un vice presidente.

2. - La "Consulta dei Quartieri" può chiedere l'audizione del Sindaco e degli Assessori comunali su specifici argomenti dandone un congruo preavviso.

3. - La "Consulta" può farsi promotrice, anche con il patrocinio gratuito del

Comune, di iniziative e manifestazioni di interesse generale volte a diffondere ed a promuovere la conoscenza delle varie realtà locali nonché l'immagine dei singoli quartieri o dell'intero territorio comunale.

4. - La "Consulta" può essere convocata e consultata dagli organi amministrativi in merito a problematiche di interesse generale, ma comunque deve essere convocata almeno una volta all'anno.

5.- In ciascun quartiere sarà possibile convocare periodicamente e comunque almeno una volta all'anno **un'assemblea di quartiere** alla quale potranno partecipare tutti i cittadini residenti in quel quartiere al fine di poter fare conoscere le problematiche e le necessità che sono col tempo

Art.7 DIRITTO DI ACCESSO

1. - I "rappresentanti di quartiere" hanno diritto di accesso, previa domanda scritta, agli atti amministrativi "di pubblico interesse", necessari per l'espletamento del proprio mandato, che riguardano esclusivamente il territorio del proprio quartiere. L'accesso a tali atti ed il rilascio delle relative copie, sono gratuiti. I rappresentanti di quartiere sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.